

**Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 67-1688 <sup>(1)</sup>.**

**L.R. 13 febbraio 1995, n. 16. Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani. Partecipazione delle Province alle attività di sostegno dei progetti presentati ai sensi dell'art. 5.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 gennaio 2001, n. 4.

---

(omissis)

La Giunta regionale

a voti unanimi ...

Delibera

---

---

- di dare atto dell'adesione espressa dalle Province a collaborare all'attuazione del "Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000";

- di attribuire alle Province il ruolo di ricezione e istruttoria dei progetti presentati, nei rispettivi ambiti territoriali, da Comuni, Comunità Montane, Associazioni e Cooperative giovanili, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1995, e di gestione amministrativa dei relativi contributi;

- di assegnare ai "Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative" stabiliti nel "Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000"; i punteggi indicati nella tabella Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

---

**L.R. n. 16/1995 - Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani**

Punteggi attribuibili ai Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative presentati ai sensi dell'art. 5, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale.

Il Piano annuale 2000 stabilisce al punto D) i criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative.

I progetti e le iniziative ammissibili a contributo, a seguito dell'istruttoria condotta sugli aspetti formali dell'istanza, sulla titolarità del proponente e sulla rispondenza alle finalità e alle tipologie di azione previste dal piano annuale, verranno valutati sulla base dei criteri definiti, attribuendo i punteggi riportati nella seguente tabella:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTI</b>
a) proposizione di progetti da parte di Enti Locali singoli (punteggio attribuibile nel caso non venga attribuito il punteggio di cui ai criteri b) o c)	<b>1</b>
b) proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni in aree non montane e non rurali	<b>2</b>
c) proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni in aree montane e/o rurali	<b>3</b>
d) adozione, da parte del Comune (o altro Ente Locale), della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" (approvata dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 1990)	<b>1</b>
e) attivazione (da parte del Comune o altro Ente Locale), di specifica struttura (di concertazione o di co-gestione) composta da giovani, avente le caratteristiche e le funzioni di cui alla "Carta" citata	<b>1</b>
f) continuità e efficacia dell'azione a favore dei giovani da parte del soggetto che richiede il contributo, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziative a favore dei giovani e/o dalla realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo	<b>4</b>
g) coinvolgimento nella progettazione e/o nella realizzazione del progetto di una pluralità di soggetti (Enti, Associazioni, privato - sociale, volontariato, ecc.) ulteriori e diversi da quelli che hanno proposto istanza di contributo (punteggio non attribuibile qualora il progetto sia coordinato fra più Comuni in assenza del coinvolgimento di una pluralità di altri soggetti)	<b>3</b>
h) funzionalità del progetto rispetto ad una pluralità di obiettivi di cui alla "Carta Europea per la partecipazione dei giovani alla vita	

- comunale e regionale" **4**
- i) potenziale continuità nel tempo dell'azione prevista e sua possibilità di sviluppo (riconducibilità del progetto o dell'iniziativa ad un programma più ampio di intervento di cui il progetto costituisca un'articolazione od una fase). **3**
-